REGOLAMENTO (CEE) N. 2096/80 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1980

relativo alla fornitura di riso semilavorato a grani lunghi all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1871/80 (2), in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in data 24 luglio 1979 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 20 000 tonnellate di riso all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1978/1979 ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (6) ; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/1980 ed alle condizioni che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 4.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1978/1979.
2. **Beneficiario** : Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Cina.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso semilavorato a grani lunghi.
5. **Quantitativo totale** : 4 000 t.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
 Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 26032).
8. **Mobilitazione del prodotto** : mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 — umidità : 15 %,
 — rotture di riso : massimo 5 %,
 — grani gessati : massimo 5 %,
 — grani striati rossi : massimo 3 %,
 — grani vaiolati : massimo 1,5 %,
 — grani macchiati : massimo 1 %,
 — grani gialli : massimo 0,050 %,
 — grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
 — in sacchi (1) ;
 — qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi ;
 — peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
 — iscrizione sui sacchi ;
 iscrizione impressa in lettere di almeno 5 cm di altezza :
 « Rice / Gift of the European Economic Community to UNHCR / For free distribution / Hainan ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Haikou (Hainan).
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : il 1° settembre 1980, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 15 ottobre 1980.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.